

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASCIA, DE TOFFOL, MARGHERITI, COMASTRI, CARMENO, GIOINO, GUARASCIO, RASIMELLI, FELICETTI, LA VALLE, CANETTI, VECCHI, IANNONE, CONSOLI, BOLLINI, BERLINGUER, MAFFIOLETTI, PIERALLI e VOLPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1985

Norme per la conservazione della natura e per le aree protette

ONOREVOLI SENATORI. — Le prime proposte di legge sui parchi e sulle riserve naturali sono state presentate in Parlamento nel 1964, più di 20 anni fa. Due anni prima, nel 1962, fu elaborato uno schema da parte della Commissione per la conservazione della natura del CNR, che costituì un importante punto di riferimento nel dibattito successivo.

Dal 1962 ad oggi si sono succedute circa 20 proposte parlamentari e almeno 6 progetti elaborati da organismi e associazioni naturalistiche. Nella passata legislatura la 9^a Commissione del Senato era approdata alla elaborazione di un testo unificato di disegno di legge per la « tutela dell'ambiente naturale » che non ha però ottenuto ampi consensi.

Le cause delle difficoltà riscontrate dal Parlamento per l'approvazione di una legge che regolamenti la delicata ed importante materia sono molteplici, spesso legate al tipo di sviluppo economico sociale e culturale del Paese.

Hanno influito negativamente la pressione degli interessi legati alla speculazione edilizia, il tardivo svilupparsi della sensibilità am-

bientalistica, i guasti del ventennio fascista durante il quale i parchi nazionali esistenti furono affidati alla milizia nazionale che, senza impedire bracconaggio e manomissioni, riuscì ad identificare il Parco con la gestione autoritaria del territorio, infine il tipo di sviluppo degli ultimi decenni, incurante del fatto che le risorse ambientali sono limitate.

Più di recente il dibattito politico e culturale si è incentrato su alcuni nodi che hanno determinato divisioni e incertezze.

Occorre metterli a fuoco anche per illustrare le soluzioni con le quali il presente disegno di legge li affronta.

Le aree da sottoporre a regime di particolare tutela possono essere più o meno vaste, ma costituiscono pur sempre una superficie limitata del territorio nazionale; anche se la somma delle loro superfici dovesse raggiungere, come è auspicabile, il 10 per cento del territorio nazionale, si tratterebbe comunque di una superficie esigua.

Non sembra razionale tentare di assicurare la tutela di tali territori senza una politica complessiva di difesa dell'ambiente e

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di corretta gestione di tutto il territorio nazionale.

Inoltre vi sono difficoltà a definire concettualmente l'area da proteggere, nè sono utili a tal fine la cultura idealistica che « ha ridotto la natura a paesaggio e il paesaggio a stato d'animo » nè le definizioni e le esperienze di Paesi nei quali la geografia è molto diversa da quella dell'Italia ove ogni parte del territorio è notevole « antropizzata ». In conclusione: nel nostro Paese non è proponibile, ammesso che fosse corretto, il concetto di area protetta come « monumento alla natura », nè preservare aree isolate dal resto del territorio lasciato all'abbandono e al degrado.

Il presente disegno di legge affronta il problema facendo propria l'affermazione contenuta nel documento approvato dal convegno dell'Accademia dei Lincei (Roma, 3-5 novembre 1983) secondo la quale le aree protette « assumono, nei fatti, il significato di spazio strategico per la sperimentazione sia di una programmazione del territorio ispirata ad una nuova cultura ambientale, sia di una gestione dell'ambiente in grado di comporre le esigenze della conservazione della natura, delle riserve naturali e dei beni culturali e lo sviluppo sociale ed economico della comunità umana », così come accoglie la « raccomandazione », sempre dell'Accademia dei Lincei, affinché la « concezione e pratica della conservazione delle risorse, dei processi e degli ambienti naturali (oltre che di segni della cultura umana) sono sollecitate a passare da un punto di vista rigidamente naturalistico al recupero della presenza della natura nella storia e dell'uomo nella natura in una prospettiva dinamica di "conservazione nello sviluppo" ».

In coerenza con tale concezione l'articolo 1 del presente disegno di legge definisce le finalità della proposta, che sono quelle di stabilire i principi per la conservazione della natura su tutto il territorio nazionale e di dettare le norme generali per la istituzione e la gestione delle aree protette naturali.

Il medesimo articolo stabilisce che una corretta politica di conservazione della natura mira alla salvaguardia dei valori naturali esistenti e alla ricostituzione di quelli

scomparsi, alla formazione di essi, garantendone l'integrità e la complessità ed assicurando un duraturo ed equilibrato sviluppo delle attività umane.

Le aree protette naturali sono considerate una specie nell'accezione più vasta e generale di « area protetta » intesa come territorio che, per i particolari valori presenti o per particolari condizioni di vulnerabilità, è sottoposto a regime speciale di tutela, caratterizzato da una permanente sorveglianza scientifica.

Non vi è contraddizione tra conservazione dell'ambiente e sviluppo, se esso è inteso come uso razionale delle risorse: perciò nelle aree protette viene promossa la sperimentazione di attività produttive compatibili (articolo 1); nei programmi di attuazione dei piani territoriali di ciascuna di esse vanno previste le misure di incentivazione anche a sostegno della riconversione produttiva (articolo 8), oltre che quelle di risarcimento quanto le norme di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto (articolo 4); inoltre le Regioni adottano progetti di sviluppo per la corretta utilizzazione delle risorse delle aree da proteggere e di quelli limitrofe (articolo 18).

Bisogna aggiungere che il disegno di legge non affronta il problema complessivo delle norme per la difesa e l'uso razionale del suolo e delle acque, nell'ambito del quale deve essere correttamente inquadrata la politica delle aree protette, nè il problema della istituzione del Dipartimento del territorio e dell'ambiente, indispensabile per la ricomposizione unitaria delle competenze statali in materia di territorio e di ambiente: tali problemi sono infatti affrontati con il disegno di legge n. 464 presentato nella corrente legislatura dai senatori comunisti, la cui approvazione è necessaria anche per il completamento della presente proposta legislativa e per il successo della sua applicazione.

La conservazione dell'ambiente, rispondendo ad un interesse della collettività generale (nazionale ed anche internazionale), rende necessaria una concezione più matura dell'autonomia regionale e locale.

D'altronde le tesi centralistiche non solo cozzano contro il disposto della Costituzione e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che attribuiscono alle Regioni tali competenze, ma derivano da una visione riduttiva del ruolo e delle funzioni delle Regioni e degli enti locali e ignorano le insufficienze, le colpevolezze e i danni della politica dello Stato centrale in questa materia.

In realtà la politica della protezione dell'ambiente può avere successo solo se si basa sulla partecipazione delle popolazioni che vivono nei territori da proteggere ad una politica che sappia coniugare uso razionale e corretto delle risorse e sviluppo economico, civile e culturale.

Non va trascurato il fatto che dopo la istituzione delle Regioni e ad opera di parecchie di esse (anche se altre sono restate inerti o hanno determinato danni gravi), ha avuto luogo in Italia una attività qualificata di studio del territorio, di individuazione di aree di particolare interesse naturalistico, di produzione legislativa in materia, di programmazione territoriale, di istituzione di aree protette.

Il disegno di legge, in quanto legge quadro, affronta il problema col fine di superare il contrasto paralizzante, riconoscendo pienamente le competenze regionali in materia di istituzione e gestione delle aree protette naturali (articolo 5 e articolo 10) ma stabilendo il metodo della programmazione nazionale (articolo 3) con la quale le competenze regionali e locali, quelle del sapere scientifico e quelle di indirizzo e coordinamento dello Stato centrale, vengono condotte a sintesi unitaria ed a convergenza operativa.

Rimane salvo il potere di sostituzione dello Stato nel caso di inerzia e di inadempienza regionale, tuttavia le norme di salvaguardia, che sospendono l'efficacia degli strumenti urbanistici in contrasto, fino alla adozione dei piani territoriali per le singole aree protette, determinano obiettivamente situazioni tali di pressione da rendere pressochè impossibili i ritardi e le inadempienze (articolo 4).

Il disegno di legge prevede la costituzione del Consiglio nazionale per l'ambiente (articolo 12) con il compito di redigere ed aggiornare il progetto di programma nazionale per la conservazione del patrimonio naturale e per le aree protette, oltre che con quelli di studio, di consulenza, di documentazione, di controllo scientifico.

Il programma nazionale per la conservazione del patrimonio naturale e per le aree protette naturali, previsto dall'articolo 3, indica gli obiettivi e gli interventi da operare per la conservazione della natura, stabilisce gli indirizzi per le Regioni formula le proposte per la istituzione delle aree protette naturali.

Lo stesso articolo stabilisce i tempi e le procedure partecipative per l'approvazione, da parte del Governo, del programma stesso.

Le aree protette sono istituite dalle Regioni, previa adozione di misure di salvaguardia (articolo 4 e 5).

Anche la gestione delle aree protette compete alle Regioni che, di norma l'affidano ai Comuni singoli e associati (articolo 10).

Anche altri soggetti (pubblici e privati) possono istituire e gestire aree protette quando esse siano previste dai piani regionali o dal programma nazionale e secondo la regolamentazione stabilita (articolo 5).

Per ciascuna area protetta devono essere adottati il piano territoriale e il programma di attuazione in modo che la gestione venga operata col metodo della programmazione nello spazio e nel tempo (articolo 7 e 8).

Con tale programmazione vengono stabilite normative, vincoli e incentivi per le attività umane.

Naturalmente per ciascuna area protetta è previsto il Consiglio scientifico con compiti di studio e consulenza e il cui parere è obbligatorio e talvolta vincolante per le decisioni sui singoli interventi da effettuare nell'area stessa.

Il disegno di legge affronta il problema dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali esistenti affidando i primi alla gestione di enti autonomi nel cui consiglio di amministrazione siano prevalenti le rappre-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sentanze regionali e degli enti locali, e trasferendo le seconde alle Regioni (articoli 15 e 16).

Per alcune aree (individuare da tempo come aree da proteggere, ed elencate nell'allegato al disegno di legge), al fine di evitare un ulteriore degrado, sono previste norme transitorie di salvaguardia da adottarsi dalle Regioni entro 6 mesi dall'approvazione della legge, contestualmente a misure di in-

centivazione dello sviluppo economico e sociale (articolo 18).

Per il finanziamento del programma previsto dal disegno di legge sono stanziare risorse per un quadriennio pari pressochè a quelle già previste dal testo unificato predisposto dalla 9^a Commissione del Senato nella passata legislatura ed opportunamente rivalutate per il recupero dell'erosione dovuta all'inflazione (articolo 20).

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

La presente legge, nel quadro degli interventi per la tutela ambientale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e nel rispetto delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, stabilisce i principi per la conservazione della natura su tutto il territorio nazionale e detta le norme generali per la istituzione e la gestione delle aree protette naturali.

La conservazione della natura mira alla salvaguardia e alla riqualificazione dei valori naturali esistenti e alla ricostituzione di quelli scomparsi, alla fruizione di essi, garantendo l'integrità e la complessità, assicurando un duraturo ed equilibrato sviluppo delle attività dell'uomo.

Si definiscono aree protette quei territori che, per i particolari valori presenti o per particolari condizioni di vulnerabilità, sono sottoposti a regime speciale di tutela, caratterizzato da una permanente sorveglianza scientifica, allo scopo di concorrere al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geo-paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici;

b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto con particolare riguardo al settore agro-silvo-zootecnico;

c) recupero produttivo di aree marginali e difesa e ricostituzione degli equilibri idro-geologici;

d) tutela di valori antropologici, archeologici, storici, architettonici.

Nelle aree protette viene promossa la ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare. Vengono altresì promosse: la sperimentazione di attività produttive compatibili, l'educazione, l'informazione e la ricreazione.

Art. 2.

(Aree protette naturali)

Le aree protette si distinguono sulla base delle finalità istitutive.

Si considerano aree protette naturali quelle istituite per perseguire prevalentemente le finalità indicate alla lettera a) del precedente articolo.

Le aree protette naturali si distinguono in parchi naturali e riserve naturali.

I parchi naturali sono costituiti da sistemi territoriali contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da fatti antropici, in cui le attività umane possono essere esercitate in un regime di reciproca compatibilità con la conservazione dei valori naturali.

Le riserve naturali sono costituite da ambienti peculiari e circoscritti, tanto in superficie quanto in profondità, in cui eventuali attività umane sono subordinate alla conservazione dei valori naturali.

Le riserve possono essere ricomprese anche all'interno dei territori di un parco naturale o con esso confinanti. In tal caso deve essere assicurata l'unitarietà di gestione.

Le aree protette marine sono disciplinate dagli articoli 25 e seguenti della legge 31 dicembre 1982, n. 979. In mancanza di indicazioni contenute nel piano generale di difesa del mare di cui all'articolo 1 di detta legge, provvede il programma nazionale previsto dall'articolo 3 della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella presente legge.

Qualora le aree protette marine confinino con altre aree protette il decreto di istitu-

zione viene adottato d'intesa con le Regioni interessate, al fine di assicurare il coordinamento della gestione. E' abrogato il quinto comma dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Art. 3.

(Programma nazionale)

Il Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della presente legge, entro due anni dalla sua costituzione e tenendo conto delle indicazioni e proposte formulate dalle Regioni, dagli enti locali, dagli altri enti pubblici e dalle associazioni interessate, elabora il progetto di programma nazionale per la conservazione del patrimonio naturale e per le aree protette naturali in seguito indicato con le parole « programma nazionale ».

Il programma nazionale indica gli obiettivi da conseguire, gli interventi da operare per la conservazione della natura, con speciale riferimento alla salvaguardia dei fiumi, dei laghi e delle loro sponde, del mare e delle coste, della flora e della fauna; stabilisce gli indirizzi per le Regioni al fine di coordinare le iniziative di loro competenza e formula proposte per la istituzione di aree protette naturali.

Per le zone di particolare rilevanza naturale, il programma nazionale può prevedere la localizzazione delle aree da proteggere, nonchè le misure di salvaguardia da adottare in tempi stabiliti.

Il progetto di cui sopra è pubblicato; entro i due mesi successivi possono essere presentate le osservazioni da parte di tutti gli interessati.

Scaduto tale termine il Consiglio nazionale predispone il testo definitivo del programma da sottoporsi entro i quattro mesi successivi all'approvazione del Consiglio dei ministri. Il programma approvato è trasmesso dal Governo al Parlamento ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con la medesima procedura il programma viene aggiornato ogni qualvolta il Con-

siglio nazionale per l'ambiente lo ritenga opportuno e comunque non oltre i cinque anni dal precedente.

Al fine di rispettare le convenzioni internazionali o comunque le indicazioni delle organizzazioni scientifiche internazionali, il programma nazionale può operare classificazioni tra aree protette. In particolare può individuare i parchi nazionali e indicare i criteri da osservare affinché determinate aree protette possano conservare od ottenere tale qualifica.

Il programma nazionale ridefinisce le finalità ed i confini delle aree protette già costituite dallo Stato alla luce dei principi contenuti nella presente legge.

Art. 4.

(Misure di salvaguardia)

Sui territori individuati dal programma nazionale come aree da proteggere, le Regioni, entro 90 giorni dall'approvazione del programma nazionale, adottano, previa perimetrazione, adeguate misure di salvaguardia.

In caso di inerzia da parte delle Regioni si provvede, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.

Le misure di salvaguardia hanno efficacia sospensiva nei confronti delle previsioni degli strumenti urbanistici e della esecuzione di opere pubbliche e private nella parte in cui siano in contrasto. Esse conservano il loro vigore fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano territoriale di cui all'articolo 7 della presente legge.

L'inosservanza di tali misure comporta la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori.

Quando le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto devono essere previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

TITOLO II

ISTITUZIONE E GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE

Art. 5.

(Istituzione)

Spetta alle Regioni il compito di istituire le aree protette.

Per le aree protette previste dal piano regionale approvato con legge, si provvede alla istituzione con provvedimento amministrativo.

Qualora un'area protetta insista su terreni appartenenti al demanio dello Stato l'istituzione viene effettuata d'intesa con i Ministri competenti.

Qualora un'area protetta non venga istituita entro i tempi previsti dal programma nazionale, in attesa dell'intervento regionale, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sentiti gli enti locali interessati nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Gli enti locali, gli altri enti pubblici e i privati possono istituire aree protette, ai sensi della presente legge, sui territori di cui abbiano la disponibilità, allorchè tali aree siano previste dal piano regionale per le aree protette, o, in mancanza di esso, dal programma nazionale.

L'atto istitutivo dell'area protetta prevede le finalità, il consiglio scientifico, i finanziamenti, le norme riguardanti il personale e, in attesa dell'approvazione del piano territoriale e del programma di attuazione, le misure di salvaguardia.

Art. 6.

(Leggi regionali di procedura)

Le Regioni, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, dettano norme o modificano quelle esistenti al fine di disciplinare la istituzione e la gestione delle aree protette.

Per ciascuna area protetta approvano il piano territoriale e il programma di attuazione entro e non oltre un anno dalla loro istituzione.

Le Regioni fissano le procedure e i tempi per la predisposizione dei piani territoriali e dei programmi di attuazione, assicurando la partecipazione.

L'elaborazione può essere delegata alle strutture di gestione che in tal caso assicurano la partecipazione secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

Art. 7.

(Piano territoriale e strumenti urbanistici)

Il piano territoriale di ciascuna area protetta è elaborato tenendo conto degli indirizzi del programma nazionale, dei piani e programmi regionali ed ha valore di piano territoriale di coordinamento.

Il piano prevede zonizzazioni tenendo conto delle peculiarità morfologiche, strutturali ed ecologiche dell'area, fissa le norme urbanistiche e quelle relative alle costruzioni di opere e manufatti, regola lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, turistiche, campeggistiche e prevede le opere pubbliche.

Inoltre regola: la raccolta di specie vegetali, il prelievo della fauna ai fini di equilibrio biologico, la introduzione di specie animali e vegetali, l'esercizio della pesca, l'uso di mezzi di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici, l'uso delle acque superficiali e profonde, la coltivazione di cave e miniere.

I comuni, entro un anno dall'approvazione del piano territoriale adeguano ad esso gli strumenti urbanistici: il relativo onere finanziario è posto a carico della Regione.

Art. 8.

(Programma di attuazione)

Il programma di attuazione di ciascuna area, approvato contestualmente al piano territoriale, stabilisce i tempi per l'attuazione delle previsioni del piano, le misure di

risarcimento e di incentivazione per le attività private, anche a sostegno della riconversione produttiva necessaria per realizzare le finalità dell'area protetta, le iniziative di ricerca scientifica, di divulgazione e di formazione, quantifica gli oneri finanziari, posti a carico del bilancio regionale, necessari per l'attuazione delle previsioni.

Il programma di attuazione ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente.

Art. 9.

(Accordi di programma)

Le Regioni, al fine di promuovere la corretta utilizzazione delle risorse agro-silvo-zootecniche, dell'artigianato e del turismo nei territori delle aree protette e in quelli immediatamente limitrofi possono promuovere accordi di programma con le strutture di gestione, gli enti locali e altri enti pubblici.

Art. 10.

(Gestione)

La gestione delle aree protette naturali compete alle Regioni che, dettandone la disciplina, l'affidano, di norma, ai comuni singoli o associati.

Per le aree protette di cui al quinto comma dell'articolo 5 le modalità di gestione sono stabilite dall'atto istitutivo.

La struttura di gestione, previo parere del consiglio scientifico, può richiedere al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali dell'area protetta. Entro dieci giorni dalla richiesta il Sindaco, sentita la Giunta comunale, la accoglie o la respinge con ordinanza motivata, da notificare immediatamente al legale rappresentante della struttura di gestione.

Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, la mancata notifica dell'ordinanza equivale a diniego contro il quale è esperibile ricorso al Tribunale

amministrativo regionale competente che, ove richiesto, può ordinare la sospensione dell'attività di cui al comma precedente.

Le Regioni, d'intesa fra loro ove sia necessario, stabiliscono le misure da adottare nei casi in cui, al fine di assicurare la conservazione dei valori di un'area protetta, occorra intervenire fuori dei confini di essa.

Le Regioni prevedono altresì le forme di controllo sui risultati dell'attività di gestione delle aree protette.

Alla gestione e vigilanza delle aree protette è adibito personale specializzato. Gli addetti alla vigilanza sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

I terreni e i beni dello Stato ricadenti all'interno di un'area protetta sono gestiti in conformità ai fini istitutivi di essa e sono soggetti alle relative prescrizioni.

Art. 11.

(Aree protette interregionali)

Qualora si tratti di aree interregionali, considerate unitariamente dal programma nazionale, ciascuna Regione provvede alla istituzione dell'area protetta per la parte relativa al proprio territorio, previa intesa con le altre Regioni.

All'approvazione del piano territoriale e del programma di attuazione nonchè alla gestione si provvede d'intesa fra le Regioni interessate.

Le intese sono promosse dalla Regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area protetta e vengono effettuate ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In caso di inerzia o di mancato raggiungimento dell'intesa, il Ministro competente, prima di intervenire ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 della presente legge, deve esperire un tentativo per la realizzazione della intesa.

TITOLO III
I CONSIGLI

Art. 12.

*(Istituzione e composizione
del Consiglio nazionale per l'ambiente)*

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale per l'ambiente.

Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro competente, o da un suo delegato, ed è composto da studiosi delle discipline interessate dalla presente legge, scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza attestata dai rispettivi curricula scientifici.

Essi vengono così scelti:

- a) tre dal Consiglio dei ministri;
- b) tre dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni;
- c) tre designati dagli enti locali, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri fra rose di nomi formulate dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCHEM);
- d) tre designati dalle organizzazioni operanti nel campo della tutela dei valori di cui all'articolo 1, maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri fra rose di nomi formulate da tali organizzazioni;
- e) cinque in rappresentanza delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri fra rose di nomi proposte dal Consiglio universitario nazionale e dal CNR riservando almeno un posto ai nominativi indicati da quest'ultimo.

I componenti del Consiglio nazionale per l'ambiente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Essi

durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta; se nominati durante il quinquennio durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio nazionale per l'ambiente è convocato con i componenti già nominati, purchè di numero non inferiore alla metà.

Il Consiglio nazionale per l'ambiente può ripartirsi in sezioni e costituire commissioni ai cui lavori possono essere chiamati a partecipare esperti esterni. E' istituita comunque la sezione speciale per la tutela del mare che opera il collegamento con l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. E' abrogato l'articolo 29 di tale legge.

L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale per l'ambiente sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta dei suo componenti. Le sedute plenarie sono pubbliche e di tutti i lavori viene data adeguata informazione.

Il Consiglio nazionale per l'ambiente elegge fra i propri componenti il vice-presidente, i responsabili di sezioni e i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Con decreto del Ministro competente, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti per le attività dei componenti del Consiglio nazionale per l'ambiente.

La misura degli emolumenti, di cui al comma precedente, non potrà essere superiore a quella stabilita con il decreto di cui all'articolo 11 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Compiti del Consiglio nazionale per l'ambiente)

Sono compiti del Consiglio nazionale per l'ambiente:

a) redigere e aggiornare il progetto di programma nazionale per la conservazione del patrimonio naturale e per le aree pro-

tette e di eventuali programmi e piani di settore;

b) formulare proposte e fornire indicazioni al Ministro competente e agli altri settori dell'amministrazione centrale dello Stato per lo svolgimento delle loro funzioni nelle materie disciplinate dalla presente legge, ivi comprese le indicazioni relative alle misure da adottare di concerto con gli Stati esteri;

c) fornire indicazioni per il coordinamento degli interventi di tutela ambientale;

d) redigere triennialmente un documento sullo stato della conservazione della natura e delle aree protette;

e) tenere un centro di documentazione e informazione sulla conservazione della natura e sulle aree protette in Italia e all'estero;

f) promuovere e coordinare attività di studio e di ricerca sulla conservazione della natura e sulla gestione delle aree protette, collegandosi a enti di ricerca e ad altre istituzioni operanti nel settore, italiani e stranieri, ivi compresi gli enti di gestione delle aree protette straniere situate al confine;

g) formulare proposte e fornire indicazioni alle Regioni, alle strutture di gestione, agli enti locali e ai privati nelle materie disciplinate dalla presente legge, ivi comprese le indicazioni relative alle metodologie per l'elaborazione dei regolamenti e dei piani territoriali;

h) esprimere pareri, se richiesti, sulle proposte e i progetti per l'istituzione o le modificazioni di aree protette, sui piani territoriali delle singole aree protette, sulle iniziative volte alla formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette, nonchè formulare rilievi e raccomandazioni alle Regioni ed alle strutture di gestione;

i) sostituirsi ai Consigli scientifici delle singole aree protette ove questi non assolvano alle loro funzioni;

l) esaminare le proposte relative alla protezione del patrimonio naturale inviate da istituzioni scientifiche, pubbliche e private, da enti locali e da altri organismi e privati cittadini;

m) promuovere nella scuola e nella società l'interesse ai problemi della conservazione della natura e della tutela dell'ambiente.

La sezione speciale per la tutela del mare del Consiglio nazionale per l'ambiente, ha inoltre i compiti concernenti le aree protette marine che la legge 31 dicembre 1982, n. 979, affida alla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979.

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Consiglio nazionale per l'ambiente si avvale di personale messo a disposizione dal Ministero competente. A tal fine il Consiglio dei ministri è delegato a emanare norme sull'organizzazione degli uffici, sull'organico e sul trattamento economico del personale.

Il Consiglio nazionale per l'ambiente può inoltre avvalersi:

a) di personale altamente specializzato, assunto dal Ministero competente, su richiesta del consiglio stesso, con contratti a tempo determinato per particolari esigenze di studio o di ricerca o per la realizzazione di particolari progetti d'intervento;

b) di personale che presta servizio civile e che ne faccia richiesta.

Per i compiti ispettivi, di vigilanza, di raccolta di informazioni, il Consiglio nazionale per l'ambiente si avvale comunque della collaborazione degli uffici regionali operanti nelle materie previste dalla presente legge e delle capitanerie di porto. A tal fine il Ministro competente procede alle necessarie intese con le Regioni e con il Ministro della marina mercantile.

Art. 14.

(Consiglio scientifico dell'area protetta)

Le Regioni, d'intesa tra loro ove si tratti di aree interregionali, nominano per ogni area protetta e per ogni gruppo di aree protette un consiglio scientifico composto da studiosi delle discipline interessanti le fina-

lità dell'area protetta o del gruppo di aree protette, scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricula scientifici.

Il consiglio scientifico ha il compito di analizzare i valori fondamentali dell'area protetta, di procedere ad un'indagine scientifica di tutto il territorio, di dare alla struttura di gestione ogni indicazione tecnica utile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'area protetta.

Le strutture di gestione richiedono pareri al consiglio scientifico per ogni intervento da effettuarsi nell'area protetta. Qualora gli interventi riguardino la sopravvivenza dei valori fondamentali dell'area protetta il parere espresso è vincolante.

TITOLO IV

AREE PROTETTE NATURALI ESISTENTI

Art. 15.

(Gestione dei parchi nazionali esistenti)

La gestione dei parchi nazionali esistenti è affidata a enti autonomi di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza del Ministro competente.

Sono organi degli enti il presidente, il consiglio d'amministrazione, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente, le Regioni e gli enti locali interessati, tra persone che si siano particolarmente distinte nell'attività scientifica o in quella promozionale per la salvaguardia dell'ambiente. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una volta sola. Egli ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività. Esplica le funzioni che gli siano delegate dal consiglio d'amministrazione. Adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio d'amministrazione nella successiva seduta.

Al presidente si applicano il trattamento economico e normativo dei membri del Consiglio nazionale per l'ambiente.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro competente ed è formato dal presidente e dai seguenti componenti:

a) cinque designati dalla Regione interessata o, nel caso di parchi interregionali, tre designati da ogni Regione interessata; dovrà essere assicurata la presenza delle minoranze;

b) cinque designati dall'ANCI, dall'UNCEM e dall'UPI tra i componenti dei consigli comunali, delle comunità montane e delle province;

c) tre rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato scelti dal Ministro competente;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni che operano nel settore della tutela ambientale e che siano maggiormente rappresentative a livello nazionale, scelti dal Ministro competente, fra rose di nomi fornite dalle organizzazioni stesse.

In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta del Ministro competente, questi provvede egualmente alla nomina del consiglio di amministrazione purchè si sia raggiunta, oltre al presidente, la metà dei componenti

Il consiglio d'amministrazione, tenendo conto delle indicazioni del consiglio scientifico per quanto di sua competenza:

adotta il bilancio preventivo e consuntivo;

predispone il progetto di piano territoriale e di programma di attuazione, di cui ai precedenti articoli 7 e 8, da inviare alle Regioni per l'approvazione;

adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano e del programma e in generale per la realizzazione delle finalità istituzionali del parco;

adotta direttive attinenti all'attività promozionale e di vigilanza;

adotta il proprio regolamento interno.

Il consiglio d'amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio scientifico, i cui compiti sono indicati nel precedente articolo 14, è composto da undici studiosi delle discipline interessanti le finalità istituzionali del parco scelti, in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza attestata dai rispettivi curricula scientifici, dal Ministro competente, fra rose di nomi formulate dal Consiglio nazionale per l'ambiente, dal Consiglio universitario nazionale, dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro competente ed è composto da tre membri effettivi designati dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dal presidente della Regione nella quale ricade tutto o la maggior parte del territorio del parco, e da due membri supplenti designati dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

Gli organi collegiali durano in carica cinque anni; i loro componenti, ad eccezione di quelli del collegio dei revisori dei conti, possono essere confermati; se nominati nel corso del quinquennio, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

Le indennità di carica dei componenti degli organi collegiali sono stabilite con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Gli organi collegiali adottano a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno.

La direzione dell'ente è affidata a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione del parco in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami. Egli è responsabile della esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco. Partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli enti di gestione dei parchi nazionali dell'Abruzzo, del Gran Paradiso, dello Stelvio, limitatamente al territorio lombardo, del Circeo e della Calabria, vengono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La gestione unitaria del parco nazionale dello Stelvio è affidata al consorzio tra l'ente autonomo di cui al comma precedente e le Province di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Fino alla istituzione dei nuovi enti continuano ad operare le precedenti strutture di gestione che devono conformarsi ai principi stabiliti dalla presente legge.

I beni mobili e immobili, nonché il personale delle preesistenti strutture di gestione devono essere trasferiti ai nuovi enti entro 60 giorni dalla loro istituzione. E' data facoltà al personale dell'amministrazione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, adibito alla gestione dei parchi naturali contemplati nel presente articolo, di optare per l'immissione nel ruolo organico del nuovo ente.

Art. 16.

*(Trasferimenti
delle riserve naturali dello Stato)*

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le riserve naturali già istituite dallo Stato sono trasferite alle rispettive Regioni.

Entro la stessa data la gestione delle riserve naturali dello Stato ricomprese all'interno del territorio dei parchi naturali esistenti o con essi confinanti è trasferita alle strutture di gestione dei parchi stessi, le quali si avvarranno del relativo personale, ove esso ne faccia richiesta.

Art. 17.

(Corpo forestale dello Stato)

Il Corpo forestale dello Stato viene utilizzato nella gestione delle aree protette se-

condo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e le singole Regioni oppure, nel caso dei parchi di cui all'articolo 15, i singoli enti autonomi.

Inoltre il Corpo forestale dello Stato viene utilizzato dal Consiglio nazionale per l'ambiente per i compiti ispettivi e di vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo 13.

Art. 18.

(Norme transitorie di salvaguardia per particolari aree)

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa dell'approvazione del programma di cui all'articolo 3 e dell'adozione delle misure di cui al primo comma dell'articolo 4, le Regioni, d'intesa tra loro ai sensi del precedente articolo 11, adottano, previa perimetrazione, adeguate misure transitorie di salvaguardia nelle aree geografiche indicate nell'allegato della presente legge.

Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 11.

L'adozione di misure di salvaguardia, quale forma di tutela immediata dell'ambiente, costituisce principio dell'ordinamento giuridico dello Stato, nell'interesse nazionale.

Fino all'adozione di tali misure il mutamento di utilizzazione del territorio, l'esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti sono vietate.

Fino all'approvazione del piano generale di difesa del mare di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e del programma nazionale di cui alla presente legge, e fino alla istituzione della sezione speciale per la tutela del mare del Consiglio nazionale per l'ambiente, il decreto del Ministro della marina mercantile istitutivo delle riserve naturali marine nelle aree indicate dall'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è emanato, sentite le Regioni e i comuni territorialmente interessati, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile provvede comunque, con la procedura prevista dal precedente comma, alla individuazione delle aree entro cui si devono realizzare i programmi d'intervento contemplati dal comma successivo ed entro cui il mutamento di utilizzazione del territorio, l'esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti sono subordinate a nullaosta del Ministro stesso.

Contestualmente alla adozione delle misure di salvaguardia di cui ai commi precedenti, le Regioni approvano specifici progetti di sviluppo per la corretta utilizzazione delle risorse delle aree da proteggere e di quelle limitrofe e stabiliscono le misure di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge.

TITOLO V

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 19.

(Sanzioni)

I cittadini residenti nei territori interessati e le organizzazioni ivi operanti per la tutela dei valori di cui all'articolo 1 sono legittimati a presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per far valere eventuali vizi di legittimità di provvedimenti amministrativi inerenti le materie contemplate nella presente legge nonchè ad esercitare l'azione inibitoria contro gli illeciti dei privati commessi nelle stesse materie.

In caso di inadempimento degli obblighi conseguenti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria ordinaria o del giudice amministrativo, si applica l'articolo 388 del codice penale.

Sono annullabili gli atti di autonomia privata che abbiano a oggetto o effetto la lesione di interessi tutelati dalla presente legge. L'annullabilità può essere fatta valere anche da chiunque risieda nel territorio interessato.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, gli autori di illeciti penali o amministrativi nelle materie contemplate dalla presente legge sono obbligati a risarcire i danni ambientali da essi provocati.

Il danno viene calcolato con riguardo all'ammontare delle spese necessarie per ricostruire, nei limiti del possibile, i valori alterati dall'intervento illecito. Sono titolari del diritto al risarcimento le strutture di gestione delle aree protette.

Art. 20.

(Finanziamento)

L'onere complessivo previsto dalla presente legge è determinato in lire 101 miliardi, di cui un miliardo per l'anno 1985 e 100 miliardi per il quadriennio 1986-1989 a tale scopo utilizzando il capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Per l'esercizio 1985 l'onere previsto è destinato al finanziamento del Consiglio nazionale per l'ambiente.

Per il quadriennio 1986-1989 la somma di 100 miliardi è destinata all'aumento del 30 per cento degli attuali stanziamenti previsti nel bilancio 1985 per il finanziamento dei parchi nazionali esistenti e le rimanenti disponibilità sono invece destinate al finanziamento delle Regioni mediante l'aumento del Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

- 1) Area delle Alpi Marittime — Superficie non inferiore a 80.000 ettari — Province di Cuneo e Imperia.
- 2) Area delle Dolomiti Bellunesi — Superficie non inferiore a 25.000 ettari — Provincia di Belluno.
- 3) Area del Tarvisiano — Superficie non inferiore a 40.000 ettari — Provincia di Udine.
- 4) Area del Delta Padano — Superficie non inferiore a 100.000 ettari — Province di Rovigo, Ferrara e Ravenna.
- 5) Area dei Sibillini — Monti della Laga — Superficie non inferiore ai 45.000 ettari — Province di Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Teramo.
- 6) Area del Falterone e Foreste Casentinesi — Superficie non inferiore a 30.000 ettari — Province di Arezzo, Firenze, Forlì.
- 7) Area del Pollino — Superficie non inferiore a 50.000 ettari — Province di Potenza e Cosenza.
- 8) Area del Gennargentu — Superficie non inferiore a 100.000 ettari — Provincia di Nuoro.